



COMUNE DI NURAMINIS

prov. di Cagliari

Piazza Municipio n°1 tel. 070/8010060 fax. 070-8010061

**BANDO DI CONCORSO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DI
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, DI CUI ALL'ART. 11
DELLA LEGGE N. 431/98
ANNO 2011.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 11 della Legge del 09.12.1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno dell'accesso delle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/56 DEL 19/5/2011, è indetto il bando per l'individuazione dei beneficiari dei contributi di integrazione dei canoni di locazione.

Le domande dovranno essere presentate a pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 02/09/2011, all'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011.

Art. 1

Destinatari e requisiti per l'ammissione al concorso

Destinatari:

Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del bando abbiano i seguenti requisiti:

- Titolarità di un contratto di locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel territorio comunale di Nuraminis.
- Possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato o depositato presso l'Ufficio del Registro competente per la registrazione.
- **Per gli immigrati:** è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. (D.L. n. 112 del 25.6.08, capo IV art. 11, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Requisiti di carattere economico

• **Fascia A:**

Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (pari ad € 12.153,18), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14% del reddito imponibile. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore ad € 3.098,74.

• **Fascia B**

Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67%, e + 75%) il limite di reddito pari ad € 12.943,98, previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, e pertanto con i seguenti limiti di reddito: 1 o 2 persone limite € 15.403,33; 3 persone € 18.509,89; 4 persone € 21.616,44, 5 o più persone € 22.651,96. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Sono esclusi dai benefici

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio Nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari di alloggi E. R. P. (edilizia residenziale pubblica);
- coloro che usufruiscono di contributi concessi per gli stessi fini di cui al presente bando provenienti da programmi di intervento simili (ad esempio azioni di contrasto alle povertà);
- coloro che presenteranno la richiesta oltre il termine di scadenza fissato.

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni apportate dal D. P. C. M. n. 242/2001.

Art. 3

Determinazione della situazione economica del nucleo familiare

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare;(dal modello CUD/2011, parte B dati fiscali, riportare l'importo del rigo 1).

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Si precisa che le diverse tipologie di reddito concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura.

Il reddito riferito all'anno 2010 può essere attestato mediante presentazione di fotocopia del modello CUD, del 730 o del modello Unico oppure tramite autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000. Per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte del pagamento del canone di locazione.

Art. 4

Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dal Settore Politiche Sociali.

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia del **contratto di locazione dell'immobile** regolarmente registrato;
- 2) Copia di un documento di identità in corso di validità;
- 3) Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione (modello F23);

- 4) Copia del modello Unico, / del Cud 2011/ 730 da dove si possa rilevare il reddito imponibile del nucleo familiare sopra riportato;
- 5) Copia (eventuale) del certificato attestante l'invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare.

Art. 5

Predisposizione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi e graduatoria di assegnazione.

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi degli ammessi in ordine alfabetico *uno per coloro che rientrano nella fascia A) e uno per coloro che rientrano nella fascia B)* e ad un elenco degli esclusi.

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi verranno approvati con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi motivati.

La successiva graduatoria di assegnazione sarà formata sulla base dei seguenti punteggi, e secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

FASCIA A reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€. 12.153,18) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.090,00:	PUNTI 2
INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTI
14%	0
Dal 15 al 30%	1
Dal 31 al 50%	2
Oltre il 50%	3
FASCIA B reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A ed inferiore ai limiti indicati alla lett. b) Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24% per un contributo massimo di €. 2.320,00	PUNTI 1
Incidenza del canone sul reddito	PUNTI
14%	0
Dal 15 al 30%	1
Dal 31 al 50%	2
Oltre il 50%	3

Qualora nel nucleo familiare siano presenti ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 75% verrà attribuito l'ulteriore punteggio di 1;

Art. 6

Determinazione della misura dei contributi

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri di cui alla su citata direttiva regionale.

Ai sensi dell'art. 2 del D. M. LL. PP. del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art. 1.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Art. 7

Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Nel caso in cui la Regione assegni un fondo inferiore al fabbisogno rilevato, il Comune si riserva di applicare le riduzioni, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto.

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia conforme all'originale delle ricevute di pagamento del canone di locazione, fiscalmente valide. In alternativa potrà essere presentata un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del proprietario dell'abitazione che attesti la regolarità dei pagamenti, gli importi percepiti e il relativo periodo.

Art. 8

Modalità e termini di presentazione delle domande

I moduli di domanda per la partecipazione al concorso sono disponibili presso le portinerie del Comune, nei giorni di apertura al pubblico; possono inoltre essere scaricati dal sito internet www.comune.nuraminis.ca.it.

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere corredate di tutta la necessaria documentazione e dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune **entro le ore 12:00 del 02/09/2011**. Per le domande spedite tramite servizio postale, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 9

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D. P. R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia.

Nuraminis, li 27/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

f.to la sig.ra Anna Maria Simbula